

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE AVVISI E CONCORSI

PERUGIA - 14 luglio 2026

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

ENTI VARI E PRIVATI

GEPAFIN S.p.A.
PERUGIA

Avviso pubblico - Interventi a favore degli allevatori per l'acquisto di riproduttori selezionati per la conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario - Legge Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015 - D.G.R. Umbria n. 289 del 25 marzo 2026 - D.G.R. Umbria n. 615 del 10 giugno 2026.

ENTI VARI E PRIVATI

GEPAFIN S.p.A.
PERUGIA

Avviso pubblico - Interventi a favore degli allevatori per l'acquisto di riproduttori selezionati per la conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario - Legge Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015 - D.G.R. Umbria n. 289 del 25 marzo 2026 - D.G.R. Umbria n. 615 del 10 giugno 2026.



Regione Umbria

**AVVISO PUBBLICO**

Interventi a favore degli allevatori per l'acquisto di riproduttori selezionati per la conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario

Legge Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015

DGR Umbria n. 289 del 25 marzo 2026

DGR Umbria n. 615 del 10 giugno 2026

Sommarario

Articolo 1 - Finalità e riferimenti normativi	3
Articolo 2 – Beneficiari	3
Articolo 3 – Caratteristiche del contributo e condizioni per la sua concessione	4
1. Caratteristiche del contributo	4
2. Spese ammissibili	4
3. Spese non ammissibili	5
4. Condizioni per la concessione del contributo e obblighi del beneficiario	5
Articolo 4 – Dotazione finanziaria e regime di aiuto	6
Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande	6
Articolo 6 – Ricevibilità delle domande pervenute	8
Articolo 7 – Istruttoria di ammissibilità	9
1. Istruttoria di ammissibilità	9
2. Richiesta di chiarimenti e integrazioni	9
3. Esiti dell'istruttoria	9
4. Valutazione delle domande e formazione della graduatoria	10
Articolo 8 – Liquidazione dei contributi	11
Articolo 9 – Rinuncia, revoca e recupero delle agevolazioni	12
Articolo 10 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy	12
Articolo 11 – Responsabile del Procedimento, informazioni e contatti	13
Articolo 12 – Disposizioni finali	14
Allegato 1 – Glossario	15
Allegato 2 - Requisiti generali di ammissibilità	18
Allegato 3 - Criteri di selezione delle domande di concessione degli aiuti per acquisto di riproduttori selezionati	21

Gli Allegati sono parti integranti e sostanziali dell'Avviso pubblico.

Articolo 1 - Finalità e riferimenti normativi

1. La Legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12, recante "Testo unico in materia di agricoltura", agli articoli da 67 a 71 prevede interventi finalizzati alla tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario e al sostegno delle attività agricole e zootecniche regionali.
2. Con Deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 25 marzo 2026 la Regione Umbria ha disposto l'attivazione di una misura di sostegno a favore degli allevatori per l'acquisto di riproduttori selezionati destinati alla conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario e al miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, prevedendo la copertura finanziaria dell'intervento mediante le risorse del Fondo Unico Regionale per l'Agricoltura.
3. Con Deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 10 giugno 2026 sono stati approvati i criteri di selezione delle domande, i termini di ammissibilità della spesa e gli indirizzi attuativi della misura.
4. Il Fondo Unico Regionale per l'Agricoltura, istituito dall'articolo 11 della Legge regionale Umbria 1° agosto 2024, n. 12, è affidato in gestione a Gepafin S.p.A. (di seguito "Gepafin" o "Gestore").
5. Il presente Avviso pubblico (di seguito anche "Avviso") disciplina criteri, modalità e procedure per la concessione di contributi in conto capitale destinati a concorrere alla copertura delle spese sostenute per l'acquisto di riproduttori selezionati, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle deliberazioni regionali richiamate nel presente articolo e della normativa europea, nazionale e regionale applicabile.

Articolo 2 – Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Avviso le imprese agricole, singole o associate, che acquistino riproduttori selezionati conformemente alle disposizioni del presente Avviso.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Avviso le imprese agricole, singole o associate, che abbiano sede legale ovvero sede operativa o unità locale nel territorio della Regione Umbria, siano titolari di un allevamento ubicato nel territorio regionale e regolarmente registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), e acquistino riproduttori selezionati conformemente alle disposizioni del presente Avviso.
3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve:
 - a) avere sede legale ovvero sede operativa o unità locale nel territorio della Regione Umbria
 - b) esercitare attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
 - c) essere titolare di partita IVA attiva;
 - d) essere attive e iscritte, con codici ATECO agricoli, nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, ovvero rientrare nei casi di esonero, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00);
 - e) essere titolare di allevamento ubicato nel territorio della Regione Umbria e regolarmente registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);

- f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e/o incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto disposto all'articolo 1, comma 4, del Reg. (UE) n. 2022/2472.
 - g) possedere i requisiti generali di ammissibilità previsti dall'Allegato 2 del presente Avviso.
4. Sono ammissibili esclusivamente gli acquisti di riproduttori maschi e fattrici femmine appartenenti alle specie individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 10 giugno 2026 e in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.
5. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di erogazione del contributo, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Avviso.

Articolo 3 – Caratteristiche del contributo e condizioni per la sua concessione

1. Caratteristiche del contributo

- 1.1. Sono concedibili a valere sul presente Avviso contributi in conto capitale a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2 per l'acquisto di riproduttori selezionati destinati alla conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario e al miglioramento del patrimonio zootecnico regionale.
- 1.2. Sono ammissibili gli acquisti di:
- a) riproduttori maschi;
 - b) fattrici femmine;
- appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, asinina ed equina, di razze iscritte, secondo la normativa vigente, ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici di Razza o Registro regionale ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 12/2015.
- 1.3. Qualora il contributo riguardi razze o popolazioni iscritte nei Libri genealogici, ai Registri anagrafici di razza o al Registro regionale delle risorse genetiche di interesse agrario di cui all'articolo 68 della L.R. 12/2015, il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante l'appartenenza del capo alla relativa risorsa genetica.
- 1.4. La spesa massima ammissibile per ciascun beneficiario è pari a euro 15.000,00. Il contributo è concedibile nella misura massima del 60% della spesa ammissibile, fino a un importo massimo di euro 9.000,00 per ciascun beneficiario.

2. Spese ammissibili

- 2.1. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto dei riproduttori di cui al paragrafo 3.1.
- 2.2. Le spese devono riferirsi ad acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 25 marzo 2026 e il 31 dicembre 2026, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 10 giugno 2026.

- 2.3. La spesa ammissibile è determinata al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo i casi in cui la stessa rappresenti un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario e non recuperabile ai sensi della normativa vigente.

3. Spese non ammissibili

3.1. Non sono ammissibili:

- a) le spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità previsto dal presente Avviso;
- b) gli acquisti di capi privi dell'iscrizione ai Libri genealogici, ai Registri anagrafici di razza o al Registro regionale ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 12/2015;
- c) gli acquisti effettuati tra imprese che presentino rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persona interposta;
- d) gli acquisti effettuati tra coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) recuperabile;
- f) ogni altra spesa diversa dall'acquisto dei riproduttori selezionati.

4. Condizioni per la concessione del contributo e obblighi del beneficiario

4.1. Le condizioni per la concessione del contributo sono le seguenti:

- a) il beneficiario deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente Avviso;
- b) il riproduttore acquistato deve risultare iscritto ai Libri genealogici, ai Registri anagrafici di razza o al Registro regionale previsti dalla normativa vigente;
- c) il trasferimento del capo deve risultare regolarmente registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN);
- d) il beneficiario deve risultare intestatario del capo per il quale viene richiesto il contributo.

- 4.2. Il beneficiario è tenuto a mantenere il riproduttore oggetto di contributo presso il proprio allevamento o i propri allevamenti ubicati nel territorio della Regione Umbria, per un periodo non inferiore a trentasei mesi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e deve risultare regolarmente registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN).

- 4.3. Il beneficiario non può cedere, alienare o trasferire a qualsiasi titolo il riproduttore oggetto di contributo durante il periodo di mantenimento, fatti salvi i casi di morte dell'animale, abbattimento disposto dall'autorità sanitaria competente o altri eventi riconducibili a causa di forza maggiore debitamente documentati.

- 4.4. Il beneficiario è tenuto a comunicare a Gepafin, entro trenta giorni dal loro verificarsi, gli eventi che comportino la perdita della disponibilità del capo. Nel caso in cui la comunicazione non possa essere effettuata tempestivamente per cause di forza maggiore debitamente documentate, il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui viene meno l'impedimento alla comunicazione.

- 4.5. Nei casi di morte dell'animale, abbattimento sanitario o forza maggiore riconosciuta, l'obbligo di mantenimento si intende assolto senza necessità di restituzione del contributo percepito.
- 4.6. Il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento comporta la revoca totale o parziale del contributo secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Avviso.
- 4.7. I contributi non possono essere concessi qualora per le medesime spese siano stati ottenuti altri contributi pubblici incompatibili ovvero eccedenti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa applicabile.

Articolo 4 – Dotazione finanziaria e regime di aiuto

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso è destinata una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 150.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Unico Regionale per l'Agricoltura.
2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024, nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria agricola.
3. La dotazione finanziaria del presente Avviso è unica e riferita all'intero periodo di apertura dello sportello. La ripartizione delle risorse tra le due finestre temporali previste nel successivo Articolo 5, non è predeterminata.
4. La Regione Umbria si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso mediante successivi provvedimenti, senza che ciò comporti modifica delle disposizioni contenute nel presente Avviso.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente tramite lo sportello online disponibile all'indirizzo <https://bandi.gepafin.it>, accedendo alla pagina dedicata all'intervento.
2. Lo sportello online sarà accessibile per la compilazione e l'invio delle domande secondo le seguenti finestre temporali:
 - a) dalle ore 12:00 del 1° settembre 2026 alle ore 12:00 del 30 settembre 2026 (prima finestra);
 - b) dalle ore 12:00 del 15 novembre 2026 alle ore 12:00 del 31 dicembre 2026 (seconda finestra).
3. Le domande presentate nell'ambito delle due finestre temporali sono oggetto di autonome istruttorie e danno luogo a distinte graduatorie.
4. Le domande presentate nella prima finestra sono istruite con priorità rispetto alle domande presentate nella seconda finestra.

5. Ciascun richiedente può presentare al massimo una domanda per ciascuna finestra temporale prevista dal presente Avviso e, pertanto, non più di due domande complessive. Resta fermo che, anche nel caso di presentazione di una domanda in entrambe le finestre, la spesa complessivamente ammessa a contributo per ciascun beneficiario non può superare euro 15.000,00, con un contributo massimo concedibile pari a euro 9.000,00.
6. Ai fini della compilazione e dell'inoltro della domanda il richiedente deve disporre:
 - a) delle credenziali SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - b) di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido e funzionante;
 - c) di una marca da bollo da euro 16,00.
7. Al termine della compilazione delle informazioni richieste, il sistema genera la domanda di agevolazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa agricola o dal legale rappresentante del soggetto richiedente mediante firma digitale ovvero, in alternativa, mediante firma autografa. In caso di sottoscrizione autografa deve essere allegata copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.
9. A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
 - a) fattura o altro documento fiscalmente valido attestante l'acquisto del riproduttore o dei riproduttori, recante l'indicazione degli elementi identificativi di ciascun capo acquistato; qualora tali elementi non risultino dal documento fiscale, deve essere allegata ulteriore documentazione idonea a consentire l'identificazione dei capi acquistati;
 - b) documentazione attestante l'iscrizione del capo al Libro genealogico, al Registro anagrafico di razza ovvero al Registro regionale delle risorse genetiche animali di interesse agrario di cui all'articolo 68 della Legge regionale 12/2015, nonché ogni ulteriore documentazione idonea all'identificazione del capo e alla verifica della sua corrispondenza con le informazioni risultanti dalla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).
 - c) documentazione attestante la registrazione del trasferimento del capo o dei capi nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), da produrre in formato PDF e in formato tabellare, con estensione .xls, .xlsx o .csv;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento della spesa sostenuta, effettuato con modalità tracciabili;
 - e) questionario antiriciclaggio predisposto ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, disponibile all'interno dello sportello online e corredato dalla documentazione richiesta dalla procedura informatica.
10. Nel caso di domanda presentata da soggetto delegato o procuratore devono essere altresì allegati:
 - a) la delega o procura conferita dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sottoscritta digitalmente o in forma autografa;
 - b) nel caso di sottoscrizione autografa della delega o procura, copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
11. Con la presentazione della domanda il richiedente sottoscrive altresì:

- a) l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - b) la dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse e la clausola anti-pantouflage;
 - c) la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» percepiti dall'impresa unica nel periodo rilevante ai sensi della normativa europea applicabile.
12. A seguito della trasmissione della domanda e della documentazione allegata, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante l'avvenuta acquisizione della domanda, contenente il numero di protocollo assegnato, la data e l'ora di presentazione.
13. La domanda si considera presentata alla data e all'ora risultanti dalla ricevuta rilasciata dal sistema informatico.
14. La sottoscrizione e la presentazione della domanda comportano l'integrale accettazione delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nei relativi allegati.
15. Il richiedente assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e si impegna a comunicare tempestivamente a Gepafin qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda che possa incidere sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità o sulla concessione del contributo.

Articolo 6 – Ricevibilità delle domande pervenute

1. Gepafin verifica la ricevibilità delle domande presentate sulla base delle disposizioni del presente Avviso.
2. Non sono ricevibili le domande:
- a) presentate oltre il termine previsto dall'articolo 5;
 - b) presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
 - c) prive della sottoscrizione del titolare dell'impresa agricola, del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.
3. Gepafin conclude la verifica di ricevibilità entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, Gepafin comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni di calendario per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
5. Decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni pervenute, Gepafin adotta il provvedimento finale di irricevibilità ovvero, qualora le osservazioni siano accolte, procede con l'istruttoria di ammissibilità della domanda.
6. Il provvedimento di irricevibilità è comunicato al richiedente mediante posta elettronica certificata (PEC) ed è adeguatamente motivato.

7. Avverso il provvedimento di irricevibilità è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Articolo 7 – Istruttoria di ammissibilità

1. Istruttoria di ammissibilità

- 1.1. Gepafin procede all'istruttoria delle domande risultate ricevibili al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Avviso, nonché la completezza, regolarità e ammissibilità della documentazione presentata.

1.2. L'istruttoria comprende, in particolare, la verifica:

- a) dei requisiti previsti dall'articolo 2;
- b) delle condizioni previste dall'articolo 3;
- c) della documentazione allegata alla domanda ai sensi dell'articolo 5;
- d) della corretta registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN);
- e) dell'appartenenza del riproduttore a una delle specie, razze o popolazioni animali ammesse dal presente Avviso, dell'iscrizione del capo ai Libri genealogici, ai Registri anagrafici di razza ovvero della riconducibilità dello stesso a una risorsa genetica iscritta nel Registro regionale di cui all'articolo 68 della Legge regionale 12/2015, nonché della coerenza tra la documentazione prodotta dal richiedente e le informazioni risultanti dalla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN).
- f) del rispetto della normativa europea applicabile in materia di aiuti de minimis nel settore agricolo;
- g) della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal presente Avviso.

2. Richiesta di chiarimenti e integrazioni

- 2.1. Nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità, Gepafin verifica la completezza, regolarità e idoneità della documentazione allegata alla domanda.
- 2.2. Qualora la documentazione risulti incompleta, irregolare o necessiti di chiarimenti, Gepafin può richiedere al richiedente integrazioni, precisazioni o chiarimenti, assegnando un termine non superiore a dieci giorni di calendario per la relativa trasmissione.
- 2.3. La mancata trasmissione delle integrazioni, precisazioni o chiarimenti richiesti entro il termine assegnato comporta la prosecuzione dell'istruttoria sulla base della documentazione disponibile ovvero, qualora la documentazione mancante o irregolare sia indispensabile ai fini della verifica dei requisiti previsti dal presente Avviso, la dichiarazione di inammissibilità totale o parziale della domanda.

3. Esiti dell'istruttoria

- 3.1. In caso di esito negativo dell'istruttoria o di parziale ammissibilità della domanda, Gepafin comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

- 3.2. Decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni pervenute, Gepafin adotta il provvedimento finale di ammissibilità ovvero di inammissibilità totale o parziale .
 - 3.3. Il provvedimento di inammissibilità totale o parziale è comunicato al richiedente mediante posta elettronica certificata (PEC) ed è adeguatamente motivato.
 - 3.4. La fase di istruttoria di ammissibilità si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande relativo a ciascuna finestra temporale prevista dall'articolo 5.
4. Valutazione delle domande e formazione della graduatoria
- 4.1. Le domande risultate ammissibili all'esito dell'istruttoria sono sottoposte alla valutazione prevista dai criteri di selezione approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 10 giugno 2026 e riportati nell'Allegato 3 al presente Avviso.
 - 4.2. A ciascuna domanda è attribuito il punteggio spettante sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dall'Allegato 3.
 - 4.3. Sulla base dei punteggi attribuiti è predisposta una graduatoria delle domande ammissibili, ordinata in senso decrescente di punteggio.
 - 4.4. Per ciascuna delle finestre temporali previste dall'articolo 5 è predisposta una distinta graduatoria regionale delle domande ammissibili.
 - 4.5. Le risorse disponibili sono prioritariamente destinate al finanziamento delle domande utilmente collocate nella graduatoria relativa alla prima finestra temporale.
 - 4.6. Le domande ammissibili presentate nella prima finestra che non trovino copertura finanziaria per insufficienza delle risorse disponibili sono inserite nell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili e conservano priorità rispetto alle domande presentate nella seconda finestra temporale.
 - 4.7. Le eventuali risorse residue risultanti all'esito della concessione e della liquidazione dei contributi relativi alla prima finestra, nonché le eventuali economie derivanti da rinunce, revoche, rideterminazioni del contributo o ulteriori risorse successivamente rese disponibili, sono utilizzate prioritariamente per il finanziamento delle domande ammissibili non finanziate inserite nella graduatoria della prima finestra.
 - 4.8. Le domande collocate nella graduatoria relativa alla seconda finestra possono essere finanziate nei limiti delle risorse residue disponibili, purché sia previamente assicurata la copertura finanziaria delle domande ammissibili inserite nella graduatoria della prima finestra.
 - 4.9. I contributi sono concessi alle domande utilmente collocate in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

- 4.10. Le domande ammissibili che non trovano copertura finanziaria sono inserite nell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili.
- 4.11. In caso di parità di punteggio tra due o più domande, la precedenza è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, sulla base della data e dell'ora risultanti dalla ricevuta rilasciata dal sistema informatico di acquisizione.
- 4.12. Le eventuali economie derivanti da rinunce, revoche o rideterminazioni del contributo, nonché le ulteriori risorse eventualmente rese disponibili, possono essere utilizzate per il finanziamento delle domande ammissibili non finanziate, secondo l'ordine delle graduatorie approvate e nel rispetto della priorità attribuita alle domande presentate nella prima finestra temporale, senza necessità di riapertura dei termini del presente Avviso.

Articolo 8 – Liquidazione dei contributi

1. Al termine delle attività istruttorie e della valutazione delle domande relative a ciascuna finestra temporale prevista dall'articolo 5, Gepafin predispone la relativa graduatoria delle domande ammissibili e, con riferimento ai soggetti collocati in posizione utile ai fini del finanziamento, procede alla verifica del permanere dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, nonché della regolarità contributiva.
2. La regolarità contributiva è verificata mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
3. Qualora, in sede di verifica preliminare alla concessione e liquidazione del contributo, venga accertata la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero l'irregolarità contributiva non sanata nei termini previsti dalla normativa vigente, la domanda è dichiarata non finanziabile e si procede allo scorrimento della graduatoria secondo quanto previsto dall'articolo 7.
4. La graduatoria relativa alla prima finestra temporale è approvata con priorità rispetto alla graduatoria relativa alla seconda finestra temporale. Le risorse disponibili sono prioritariamente destinate al finanziamento delle domande ammissibili inserite nella graduatoria della prima finestra.
5. Le domande collocate nella graduatoria relativa alla seconda finestra possono essere finanziate nei limiti delle risorse residue disponibili, previa verifica della copertura finanziaria delle domande ammissibili inserite nella graduatoria della prima finestra e tenuto conto delle concessioni disposte, delle liquidazioni effettuate e delle eventuali economie o rideterminazioni intervenute.
6. Conclusa con esito positivo la verifica di cui ai commi precedenti, Gepafin approva la graduatoria e dispone la liquidazione dei contributi ai soggetti risultati finanziabili, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile.
7. a graduatoria e l'eventuale elenco delle domande ammissibili non finanziate sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale di Gepafin.
8. La pubblicazione costituisce comunicazione degli esiti del procedimento a tutti gli effetti di legge.

Articolo 9 – Rinuncia, revoca e recupero delle agevolazioni

1. Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso mediante comunicazione trasmessa a Gepafin tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bandi.gepafin@legalmail.it.
2. Il contributo è revocato, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:
 - a) concessione o erogazione del contributo sulla base di dati, notizie, dichiarazioni o documentazione mendaci, inesatte o reticenti;
 - b) perdita, successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'erogazione del contributo, dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dall'Appendice 2 del presente Avviso;
 - c) mancato rispetto degli obblighi di mantenimento del riproduttore previsti dall'articolo 3;
 - d) mancato rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal presente Avviso.
3. Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, Gepafin avvia il procedimento di revoca mediante comunicazione dei motivi che ne costituiscono il presupposto, assegnando al beneficiario un termine di dieci giorni di calendario per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
4. Decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni pervenute, Gepafin adotta il provvedimento finale di revoca e ne dà comunicazione all'interessato.
5. In caso di revoca successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettiva restituzione, al tasso di riferimento applicabile vigente maggiorato di un punto percentuale.
6. Contestualmente al provvedimento di revoca, Gepafin trasmette al beneficiario la richiesta di restituzione delle somme dovute, indicando modalità e termini di pagamento.
7. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, Gepafin procede al recupero del credito secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati nelle attività di riscossione.

Articolo 10 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

1. Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura agevolativa, all'eventuale concessione ed erogazione delle agevolazioni, alle attività di controllo e monitoraggio previste dalla normativa applicabile e per gli ulteriori adempimenti istituzionali connessi.
2. Gli interessati possono prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati personali pubblicate sul sito istituzionale di Gepafin S.p.A. e sullo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>.
3. Titolare del trattamento dei dati personali è Gepafin S.p.A., individuata quale soggetto Gestore del presente Avviso.

4. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) scrivendo al seguente indirizzo: Gepafin S.p.A., Via Campo di Marte n. 9, 06124 Perugia, oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica rpd@gepafin.it.
5. Previo rilascio di specifico consenso da parte dell'interessato, ove richiesto dalla normativa vigente, i dati potranno essere trattati anche per finalità di informazione, comunicazione e promozione istituzionale degli interventi finanziati e dei risultati conseguiti. Il mancato rilascio del consenso non comporta alcuna conseguenza ai fini della presentazione, valutazione o ammissione della Domanda.
6. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Eventuali variazioni dei recapiti del Titolare del trattamento, del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) o di altri riferimenti indicati nel presente articolo non comportano modifica del presente Avviso e sono rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Gepafin S.p.A. e sullo sportello online dedicato. Ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati fanno fede i recapiti tempo per tempo pubblicati sul sito istituzionale di Gepafin S.p.A.

Articolo 11 – Responsabile del Procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Gepafin S.p.A.
2. In caso di assenza, impedimento o altra causa che ne renda impossibile l'esercizio delle funzioni, il Responsabile del procedimento può essere sostituito da altro soggetto individuato dal Gestore, secondo le disposizioni organizzative vigenti e nel rispetto degli eventuali atti autorizzativi richiesti dall'Autorità competente.
3. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta motivata scritta da trasmettere a Gepafin S.p.A. all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it, nel rispetto della normativa vigente.
4. Informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richiesti al Gestore all'indirizzo di posta elettronica avvisoriproduttore2026@gepafin.it
5. Eventuali comunicazioni, aggiornamenti, chiarimenti interpretativi e risposte ai quesiti di interesse generale possono essere pubblicati sul sito istituzionale di Gepafin S.p.A. e sullo sportello online dedicato all'Avviso; tali pubblicazioni costituiscono parte integrante delle informazioni rese ai potenziali beneficiari.
6. Eventuali variazioni degli indirizzi PEC, degli indirizzi di posta elettronica o degli altri recapiti indicati nel presente articolo non comportano modifica del presente Avviso e sono rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Gestore e, ove disponibile, sullo sportello online dedicato; ai fini delle comunicazioni e delle richieste previste dal presente Avviso fanno fede i recapiti tempo per tempo pubblicati sul sito istituzionale di Gepafin S.p.A.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto dei termini perentori previsti dal presente Avviso comporta, a seconda dei casi, l'inammissibilità della Domanda, la decadenza dal beneficio ovvero la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa.
2. Il Gestore non risponde di eventuali ritardi nell'istruttoria, nella concessione, nell'erogazione dell'agevolazione o nello svolgimento delle attività previste dal presente Avviso qualora gli stessi siano imputabili a soggetti terzi, ad altre amministrazioni o enti competenti, ovvero a malfunzionamenti o indisponibilità di sistemi informativi, banche dati o piattaforme esterne necessarie all'espletamento delle verifiche e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o altre banche dati istituzionali.
3. Salvo diversa previsione del presente Avviso, tutte le comunicazioni tra il Gestore e i richiedenti o Beneficiari sono effettuate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Eventuali servizi informativi o funzionalità aggiuntive messi a disposizione tramite lo sportello online dedicato hanno natura meramente accessoria e non sostituiscono in alcun caso le comunicazioni effettuate tramite PEC.
4. Eventuali aggiornamenti, comunicazioni operative, implementazioni dello sportello online o ulteriori funzionalità messe a disposizione dei richiedenti e dei Beneficiari sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Gepafin S.p.A. e, ove disponibile, sullo sportello online dedicato.
5. Il Gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Avviso le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di sopravvenute disposizioni dell'Unione europea, dello Stato, della Regione Umbria o di altri provvedimenti comunque applicabili alla procedura. Le eventuali modifiche sono rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Gepafin S.p.A. e, ove previsto dalla normativa applicabile, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR), con l'indicazione delle eventuali modalità di adeguamento delle Domande già presentate.
6. Nell'attuazione del presente Avviso è garantito il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni europee applicabili in materia di tutela dei diritti fondamentali, pari opportunità, non discriminazione, accessibilità e inclusione.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano le disposizioni dell'Unione europea, nazionali e regionali vigenti, nonché gli atti e i documenti di programmazione richiamati nel presente Avviso e gli orientamenti interpretativi delle competenti Autorità, ove applicabili.
8. Il presente Avviso è attuato nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, pari opportunità, non discriminazione e sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), in coerenza con il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché con le ulteriori politiche e procedure aziendali del Gestore.

Allegato 1 – Glossario

Aiuto de minimis agricola: Aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/3118, relativo agli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria agricola.

Allevamento: Unità produttiva zootecnica identificata e registrata nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), ubicata nel territorio della Regione Umbria e riconducibile al soggetto richiedente o beneficiario.

Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN): Sistema informativo nazionale previsto dalla normativa vigente per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali allevati e dei relativi movimenti.

Beneficiario: Soggetto al quale è concesso il contributo previsto dal presente Avviso a seguito della conclusione positiva del procedimento istruttorio e dell'approvazione della graduatoria.

Impresa femminile/Beneficiario di genere femminile: Ai fini del presente Avviso, si considera impresa femminile il richiedente persona fisica di genere femminile.

Nel caso di società di persone, società cooperativa o altra forma associativa, il requisito si considera posseduto qualora la maggior parte dei soci sia costituita da soggetti di genere femminile.

Nel caso di società di capitali, il requisito si considera posseduto qualora la prevalenza del capitale sociale sottoscritto sia detenuta da soggetti di genere femminile.

Il requisito deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

Biodiversità zootecnica: Variabilità genetica esistente tra razze, popolazioni e linee animali allevate, considerata patrimonio da tutelare e valorizzare ai fini agricoli, ambientali, economici e culturali.

Centro di produzione seme: Struttura autorizzata ai sensi della normativa vigente per la raccolta, il trattamento, la conservazione e la distribuzione del materiale seminale animale destinato alla riproduzione.

Concessione: Provvedimento amministrativo con il quale Gepafin approva la graduatoria, individua i beneficiari e determina l'importo del contributo concedibile.

Consistenza zootecnica: Numero di capi allevati o di Unità di Bestiame Adulto (UBA) risultanti dalle banche dati ufficiali alla data individuata dai criteri di selezione o dal presente Avviso.

Contributo concedibile: Importo massimo riconoscibile al beneficiario in applicazione delle disposizioni del presente Avviso, determinato sulla base della spesa ammissibile e dei limiti previsti dalla normativa applicabile.

Conservazione delle risorse genetiche: Insieme delle attività finalizzate al mantenimento della diversità genetica delle popolazioni animali di interesse agrario e alla prevenzione dei fenomeni di erosione genetica.

Controllo: Insieme delle verifiche documentali, amministrative e tecniche effettuate da Gepafin, dalla Regione Umbria o da altri soggetti competenti ai fini della concessione, dell'erogazione, del monitoraggio e dell'eventuale recupero del contributo.

Cumulo: Possibilità di combinare il contributo previsto dal presente Avviso con altre agevolazioni pubbliche nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile.

Detenzione del capo: Presenza del riproduttore presso un allevamento intestato al beneficiario e regolarmente registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).

Domanda di contributo: Istanza presentata dal richiedente secondo le modalità previste dal presente Avviso, finalizzata all'ottenimento del contributo.

Erogazione: Pagamento del contributo concesso al beneficiario a seguito della conclusione positiva delle verifiche previste dal presente Avviso.

Erosione genetica: Progressiva riduzione della variabilità genetica di una popolazione animale che può determinare la perdita di caratteri genetici distintivi e compromettere la conservazione della biodiversità zootecnica.

Fascicolo aziendale: fascicolo presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), costituito e aggiornato secondo la normativa vigente, contenente le informazioni utilizzate per le verifiche istruttorie relative al soggetto richiedente.

Fattrice femmina: Capo femmina destinato alla riproduzione e in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Forza maggiore: Evento straordinario, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al beneficiario che impedisce il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso e che risulti adeguatamente documentato e riconosciuto dal Gestore.

Giovane beneficiario: Beneficiario che, alla data di presentazione della domanda, non abbia compiuto quarantuno anni di età.

Nel caso di società di persone, società cooperative o altre forme associative, il requisito si considera posseduto qualora la maggioranza dei soci non abbia compiuto quarantuno anni alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di società di capitali, il requisito si considera posseduto qualora la maggioranza del capitale sociale sottoscritto risulti detenuta da soggetti che non abbiano compiuto quarantuno anni alla data di presentazione della domanda.

Impresa agricola: Impresa che esercita attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

Impresa unica: Insieme delle imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n.1408/2013 e al Reg. UE 2024/3118.

Libro genealogico: Registro ufficiale tenuto dai soggetti riconosciuti ai sensi della normativa vigente nel quale sono iscritti gli animali appartenenti a una determinata razza e registrate le relative genealogie.

Massimale de minimis: Importo massimo di aiuti concedibili all'impresa unica nel periodo di riferimento previsto dalla normativa europea applicabile.

Mantenimento del riproduttore: Obbligo del beneficiario di mantenere la proprietà, la disponibilità e la detenzione del capo oggetto di contributo per il periodo stabilito dal presente Avviso.

Miglioramento genetico: Insieme delle attività finalizzate all'incremento delle caratteristiche produttive, riproduttive, funzionali, sanitarie e adattative delle popolazioni animali mediante l'utilizzo di riproduttori selezionati.

Morte del capo: Evento che determina la cessazione della disponibilità del riproduttore per cause naturali o accidentali debitamente documentate.

Produzioni a certificazione di tipo volontario: produzioni riconducibili ad almeno uno dei sistemi di certificazione indicati nell'Allegato 3, quali indicazioni geografiche DOP/IGP, produzione biologica, SQNZ o SQNBA, risultanti da idonea documentazione in corso di validità.

Registro anagrafico di razza

Registro ufficiale previsto dalla normativa vigente per l'identificazione e il monitoraggio delle popolazioni animali oggetto di programmi di conservazione o miglioramento genetico.

Registro regionale: Registro delle risorse genetiche animali istituito ai sensi dell'articolo 68 della Legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

Recupero: Procedimento finalizzato alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal beneficiario a seguito di revoca totale o parziale del contributo.

Revoca: Provvedimento con il quale Gepafin dispone la perdita totale o parziale del contributo concesso per il venir meno dei presupposti previsti dal presente Avviso o per l'inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.

Richiedente: Impresa agricola che presenta domanda di contributo ai sensi del presente Avviso.

Riproduttore maschio: Capo maschio destinato alla riproduzione e in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Riproduttore selezionato: animale destinato alla riproduzione appartenente a una razza o popolazione animale ammessa dal presente Avviso e identificato mediante iscrizione al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza previsto dalla normativa vigente. Per le razze o popolazioni iscritte al Registro regionale delle risorse genetiche di interesse agrario, il riproduttore deve risultare riconducibile alla relativa risorsa genetica e possedere la documentazione attestante tale appartenenza.

Razza iscritta al Registro regionale delle risorse genetiche di interesse agrario: Razza o popolazione animale iscritta nel Registro regionale istituito ai sensi dell'articolo 68 della L.R. 12/2015 e individuata dalla DGR 615/2026 quale elemento premiante ai fini della graduatoria.

Risorsa genetica animale di interesse agrario: Razza, popolazione, linea genetica, ecotipo o altro materiale genetico animale avente valore effettivo o potenziale per l'agricoltura e la zootecnia, la cui conservazione contribuisce alla tutela della biodiversità e del patrimonio genetico regionale.

Spesa ammissibile: Importo della spesa riconosciuto ai fini della determinazione del contributo secondo le disposizioni del presente Avviso.

UBA (Unità di Bestiame Adulto): Unità convenzionale utilizzata per esprimere in maniera omogenea la consistenza zootecnica delle diverse specie allevate.

Allegato 2 - Requisiti generali di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda il Beneficiario deve presentare i seguenti requisiti:

1. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avere in corso procedure di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione giudiziale e di ogni altra procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per l'apertura di tali procedure a proprio carico;
2. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
3. non essere soggetto e non avere amministratori soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. non aver riportato e non avere amministratori che abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 terdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
6. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
 - (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - (iii) inserimento dei disabili;

- (iv) pari opportunità;
 - (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - (vi) tutela dell'ambiente;
7. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Umbria o di Gepafin, nel triennio successivo dalla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Beneficiario (clausola anti-pantouflage);
 8. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
 9. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
 10. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
 11. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 12. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 13. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune ovvero, pur essendo destinatari di un ordine di recupero, aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alle informazioni antimafia. L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Allegato 3 - Criteri di selezione delle domande di concessione degli aiuti per acquisto di riproduttori selezionati

Le domande ritenute ammissibili agli aiuti sono inserite nella graduatoria di merito ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili, nel rispetto dei criteri sotto riportati.

CRITERI	punti
Ubicazione e dimensione dell'azienda (Massimo 10 punti)	
Aziende ricadenti in aree montane e zone soggette a vincoli naturali significativi di cui all'art. 32 comma 1 lettere a) e b) del regolamento UE n. 1305/2013: https://www.regione.umbria.it/documents/18/25796135/Zone+soggette+a+vincoli+naturali/672616e1-83f7-4e37-8179-cf3110457f1b <i>(nel caso di aziende ricadenti in più di una delle suddette zone, si farà riferimento alla ubicazione della maggior parte dei terreni costituenti l'azienda stessa)</i>	
Ubicazione: Montane / Montane e vincoli naturali parziali / Vincoli naturali	5
Dimensione dell'azienda: Azienda agricola con consistenza zootecnica inferiore a 50 UBA	5
Tipologia di allevamento (Massimo 15 punti)	
Centri di produzione seme	5
Allevamento con produzioni a certificazione di tipo volontario: - Indicazioni geografiche DOP/IGP ai sensi del Reg. (UE) n. 2024/1143; - Produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848; - Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) ai sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646632; - Sistema di Qualità Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 e disciplinato dal Decreto interministeriale 2 agosto 2022;	10
Specie o razza acquistata (Massimo 20 punti)	
Razze iscritte al Registro regionale di cui all'art. 68 della L.R. 12/2015: https://biodiversita.umbria.parco3a.org/attivita/registro-regionale/elenco-delle-risorseiscritte/	20

Età e genere del richiedente (Massimo 10 Punti)	
Beneficiari che al momento della presentazione della domanda non abbiano compiuto 41 anni <i>(nel caso di società o cooperativa il punteggio sarà attribuito qualora la maggior parte dei soci abbia tale requisito ovvero, nel caso di società di capitali, la prevalenza del capitale sociale sottoscritto sia detenuto da giovani)</i>	5
Genere femminile <i>(nel caso di società o cooperativa il punteggio sarà attribuito qualora la maggior parte dei soci abbia tale requisito ovvero, nel caso di società di capitali, la prevalenza del capitale sociale sottoscritto sia detenuto da soci di genere femminile)</i>	5

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione Grafiche Miglionico s.a.s. - 85100 Potenza
